



Comune di
San Miniato

San Miniato, 14 maggio 2025

**Al Gruppo Consiliare
Gruppo Misto**

e p.c.

agli altri CAPIGRUPPO CONSILIARI di
Partito Democratico
Noi per San Miniato
Filo Rosso
Forza Italia/Lega/Noi Moderati/PLI
Fratelli d'Italia

**Oggetto: Risposta Interpellanza del Gruppo Consiliare Gruppo Misto
“Fotovoltaico”**

Con riferimento alla interpellanza presentata in oggetto, l'interpellante premette le seguenti considerazioni:

A) che il Dirigente del Settore Urbanistica e Attività Produttive ha concluso la Conferenza dei Servizi con Determina n. 305 del 26.03.2025 prevista nell'ambito della procedura autorizzativa semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra con potenza prevista di 8.013,60 Kwp in terreni di proprietà privata situati a San Miniato Basso tra via Castellonchio, via delle Viole (Comune Fucecchio) e la linea ferroviaria Firenze-Pisa, in aree classificate agricole dagli strumenti urbanistici vigenti;

B) che in risposta ad una precedente interpellanza presentata nel novembre scorso relativa alle raccomandazioni in materia di impianti fotovoltaici, l'Amministrazione Comunale aveva parlato di una bozza di legge regionale, che era stata sottoposta all'ANCI e che appariva ispirata ad un restringimento delle aree idonee; l'A.C. aveva espresso principi generali condivisibili per utilizzare aree marginali che non comportino consumo aggiuntivo di suolo né sottrazione di aree all'attività agricola; l'A.C. aveva dichiarato di non essere a conoscenza di mappe delle aree idonee nel Comune di San Miniato;

Per quanto sopra l'interpellante pone i seguenti tre quesiti inerenti a:

1- se esistano altre richieste di realizzazione di impianti fotovoltaici, quale ne sia l'ubicazione, e quale sia lo stato attuale delle procedure autorizzative;

2- se sono previste iniziative per informare la popolazione sulla legge regionale e per raccogliere pareri e orientamenti;



Comune di
San Miniato

3- se è stato considerato di procedere all'individuazione delle aree idonee nel Comune di San Miniato, ed in caso affermativo, attraverso quali procedure e quali forme di coinvolgimento al livello politico-istituzionale e a livello tecnico.

In merito al quadro normativo regionale e nazionale:

- la legge regionale n. 39 del 24 febbraio 2005 - Disposizioni in materia di energia, come da ultimo aggiornamento con LR n. 44 del 5 novembre 2024, disciplina la materia energia;
- la legge regionale n. 14/2007 che aveva previsto l'approvazione del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) che è stato approvato dal Consiglio Regionale con delib. n. 10 del 11.02.2015, è stata abrogata dalla Legge Regionale n. 35/2022;
- la Legge regionale n. 35 del 11.10.2022 – Istituzione del piano regionale per la transizione ecologica (PRTE) ha disposto che fino all'approvazione del PRTE mantiene la sua efficacia il piano ambientale ed energetico regionale (PAER);

Il PAER ha individuato le aree idonee all'installazione degli impianti produttori di energia da fonti rinnovabili ai sensi del D.Lgs 28/2011.

Per il Comune di San Miniato nessuna parte del territorio era stato ritenuto idoneo all'installazione degli impianti fotovoltaici seguendo i criteri imposti dal D.Lgs 28/2011. A livello nazionale il D.Lgs 199/2021 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214) - ha imposto, nell'ambito della promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, criteri per la determinazione delle aree idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra nelle zone agricole, disciplinandone l'individuazione all'articolo 20.

La Regione Toscana ad oggi ha iniziato un percorso, condiviso con i Comuni, per l'approvazione della legge regionale e la determinazione delle aree idonee all'installazione degli impianti produttori di energia da fonti rinnovabili.

Il percorso non è concluso.

Il comma 8 dell'articolo 20 del D.Lgs 199/2021 stabilisce, nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri stabiliti dal decreto stesso, che sono considerate idonee le aree rispondenti ai seguenti criteri:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento. (8)

c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.



Comune di
San Miniato

c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri. (8)

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3- bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. (8)

Le procedure abilitative, originariamente disciplinate dall'art. 6 e seguenti del D.Lgs 28/2011, ad oggi sono disciplinate dal D.Lgs 190/2024.

Dato atto della cornice legislativa vigente in materia, le richieste di informazioni relative alla localizzazione degli impianti a terra in area agricola su tutto il territorio, di pianura e collinare, sono numerose.

Le istanze di installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono conseguenti all'entrata in vigore del D.Lgs 199/2021, e riguardano tutte aree poste a nord della strada Tosco Romagnola.

In ordine cronologico di presentazione si presenta la seguente situazione:

Anno 2023

Nel 2023 è stata presentata una PAS per la realizzazione di un impianto costituito dai terreni che sono sta via Arginale Ovest e San Donato. Preventivamente era stata diniegata per assenza dei requisiti di area idonea ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 199/2021, in quanto l'impianto per la



Comune di
San Miniato

depurazione Cuoidepur, è identificato con destinazione urbanistica “Aree per impianti tecnologici” e non area Industriale o Artigianale o Commerciale, e neppure stabilimento produttivo. A seguito delle precisazioni del MISE, ritenuto che l’impianto di depurazione è considerato stabilimento ai sensi dell’art. 268, c. 1, lett. h) del Dlgs 152/2006, è stata indetta la conferenza dei servizi 30.01.2025 con prot. 4328 per acquisizione dei contributi/pareri in data.

La procedura è in corso di definizione

Anno 2024

Nel 2024 sono state presentate n. 5 istanze.

Tre istanze sono state concluse positivamente per la realizzazione di impianti fotovoltaici.

Uno è ubicato in via Antonio Gramsci a San Romano, due sono ubicati a San Miniato Basso con accesso da viale Marconi.

Per ognuna delle istanze concluse, è stata attivata la conferenza dei servizi per acquisire pareri e contributi da enti e da soggetti privati interessati.

Le ulteriori due istanze in corso di istruttoria consistono in:

- Una istanza è stata presentata per asservire ad una comunità energetica cosiddetta CER. Visto l’art. 31 del Dlgs 199/2021 l’impianto può essere realizzato in qualsiasi parte del territorio agricolo. Considerato che i terreni interessati dall’impianto fotovoltaico non sono attraversati da alcuna infrastruttura finora non è stata convocata una conferenza dei servizi per acquisire contributi e pareri. L’area interessata è in via De’ Beccai.

- Una istanza è presentata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in via San Michele, in zona agricola. Le aree interessate dall’intervento non rispondono ai criteri fissati dalla normativa vigente. In merito all’interpretazione normativa, ad oggi non sussiste univocità di espressione, pertanto non è stata attivata la conferenza dei servizi necessaria all’attivazione del procedimento.

In aree ritenute non idonee ai sensi dell’art. 20 del Dlgs.

Anno 2025

Non risultano presentate istanze.



IL SINDACO
Simone Giglioli